

Codice A1813A

D.D. 19 agosto 2019, n. 2819

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i. - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione variante per la realizzazione di interventi di risagomatura terreni ed opere edilizie autorizzati con D.D. n 1854 in data 21/06/2018 in comune di Almese. Richiedente: Soc. Agriforest.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società agricola Agriforest s.s., con sede in Via Avigliana 37 – Almese (TO), alla realizzazione della variante alle opere precedentemente autorizzate con D.D. n° 1854 in data 21/06/2018 e consistenti in risagomatura di terreni, realizzazione di opere edilizie e impianto di nuove colture agrarie che interessano superfici identificate al N.C.T. del comune di Almese, foglio 7, particelle n° 316, 319, 322, 323, 324, 383 e 387 in località Mute, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente al rispetto delle **prescrizioni** dettate con la D.D. n° 1854 in data 21/06/2018, che si intendono integralmente richiamate e confermate, e con le successive prescrizioni:

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- 2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- 3) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- 4) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
- 5) i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- 6) il riporto di materiale previsto sui mappali 383 e 387 dovrà avvenire per costipamenti successivi e dovrà raccordarsi con le scarpate presenti nell'area secondo le quote previste in progetto e secondo la pendenza verso valle di 4° prevista; esso dovrà mantenersi per tutto lo sviluppo della strada comunale adiacente il terreno in esame ad una quota inferiore al piano stradale di almeno 50 cm ed in nessun modo dovrà essere accumulato, anche temporaneamente, in posizioni e cumuli che possano interferire con la viabilità stessa;
- 7) la nuova scarpata che si prevede di realizzare nel settore meridionale dell'area di riporto dei mappali 383 e 387 dovrà avere pendenze adeguate alle caratteristiche geotecniche dei materiali e comunque non superiori a 28°, così come previsto nell'elaborato di progetto Tavola 2 – Sezioni integrative, e dove essa verrà realizzata in adiacenza al muretto in cls che divide la proprietà

confinante verso valle rispetto alla proprietà Agriforest i materiali riportati non dovranno arrivare ad interessare il muretto di cui sopra né la rete installata su di esso;

8) al fine di realizzare e mantenere i salti morfologici di cui alle relazioni tecniche di progetto, i primi 30 cm superiori del muretto in pietra a secco esistente a monte dell'area di riporto nel settore settentrionale (limite tra i mappali 383 e 342) non dovranno essere coperti per tutta la sua lunghezza dal riporto di materiale previsto in progetto;

9) è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

10) le opere di sostegno previste per le scarpate dovranno essere opportunamente dimensionate in modo da ottenere valori di sicurezza adeguati a quanto previsto per legge;

11) per quanto riguarda la ricostruzione del muretto sul mappale 316, le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;

12) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;

13) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica-tecnica allegata al progetto, e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;

14) il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

15) il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale (Reg. 8/R 2011 e ss.mm.ii.);

16) dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'inizio dei lavori:

1) al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 della LR n° 45/1989, pari a €2.000 per ogni ettaro di superficie interessata da modifica o trasformazione ricadente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici e comunque non inferiore a 1.000 € In base alla superficie complessiva oggetto di modifica o trasformazione, l'importo della cauzione risulta pari a 1.540,60 € pertanto la cifra indicata dalla DD n. 1854 del 21/06/2018 (ovvero 1000,00 €) deve essere integrata per un importo pari a **540,60 €**

2) al versamento del corrispettivo del costo di rimboschimento e della compensazione monetaria ai sensi del comma 3, art. 9 della L.r. 45/1989 e del comma 4bis, art. 19 della L.r. 4/2009, pari a **336,50 €**

Ai sensi del comma 4bis, art. 19 della L.r. 4/2009, la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della L.r. 45/1989 (obbligo di rimboschimento) e comprende gli oneri dovuti a tale titolo.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Elio dott. for. PULZONI)